

**Al Sindaco
Alla Giunta Comunale**

pc. alla stampa

Oggetto : richiesta di annullamento della delibera n°26 del 27 febb. 2008 provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali viziato da difetto assoluto di attribuzione ed interpellanza project financing,

Io sottoscritto Maurizio Lucchesi cons. com. del gruppo Programma di Libertà premetto che :

a seguito del consiglio comunale del 29 gennaio 2009, ove nonostante il Gruppo Consiliare di Programma di Libertà ed il sottoscritto come in molteplici altre circostanze hanno avanzato:

- motivate sollecitazioni che invitavano il Sindaco e la Giunta a desistere dal portare avanti il progetto finanziario di “riqualificazione”
- abbiano chiaramente illustrato i fattori ostativi a non procedere per evitare di portare a compimento una delibera viziata
- abbiano denunciato inadempiente la procedura portata avanti con ostinazione e prepotenza dalla Amministrazione Comunale;

a seguito dell’articolo trasmesso sui quotidiani nel quale il Sindaco decide la costituzione di una commissione specifica sul Progetto finanziario, la cui funzione appare come azione atta malamente e grossolanamente a depistare l’attenzione del popolo dal vero soggetto rappresentato dall’incompatibilità del progetto finanziario con la esigenze di S. Maria a Monte.;

a seguito di una riflessione molto più profonda dettata dal D.L. 12 aprile 2006, n.° 163, Art. 154 e dalla L. 241/1990 che rendono nulla la delibera di cui all’oggetto.

Accertato che questo progetto finanziario presenta forti contrasti con varie leggi e regolamenti, ed è ritenuto dalla Soprintendenza non realizzabile, offre incomprensibili aspetti infatti, non si capisce come il Sindaco e la sola maggioranza continuano a sostenere tenacemente tale devastante progetto, con costi esorbitanti (euro 3.450.000,00 del parcheggio sotterraneo per 91 posti auto fruibili), la vergognosa prepotenza che verrà imposta al popolo con un costo orario per parcheggiare per le strade del paese pari ad euro 1,50 per 24 su 24 (giorno e notte) nonché la non commisurabile pericolosità degli sbancamenti nel centro storico.

Assodato che non sussiste la congruità dell’intervento, tanto che con i soldi, 5.115.000,00 euro e molto più perché certe spese sarebbero sottostimate, che la comunità pagherà per la concretizzazione del progetto finanziario e che l’Amministrazione Comunale potrebbe realizzare in proprio riqualificando il centro storico senza regalare i propri beni e le proprietà a nessuno;

Conclamata la totale avversità dei residenti e dei cittadini sia al progetto finanziario sia alle nuove vessazioni imposte per vivere il paese compreso l’assurdità di far pagare tutti residenti e non i parcheggi ad euro 1,50 per 24 su 24 ;

Tenuto conto che la sola Maggioranza ha deliberato la “Pubblica Utilità ” del Progetto di Finanza **non acquisendo deliberatamente i pareri previsti dai vari organi di competenza, nonché l’essenziale e determinante parere della Soprintendenza;**

tenuto conto che nonostante le mancanze dell’Amministrazione e del Responsabile del Procedimento, **la Soprintendenza ha deliberatamente provveduto, rispondendo alle richieste di chiarimento inoltrate da ben quattro Direzioni Generali, Regionali e Statali, ed all’Ufficio di Gabinetto del Ministro, un parere preventivo contrario e la volontà ad opporsi alla realizzazione del progetto in essere. Di fatto si palesa così un essenziale e determinante fattore ostativo a non procedere.**

La condizione creatasi è quella che il progetto finanziario non ha e non può avere i necessari permessi a costruire;

considerato che questo è solo uno dei determinanti fattori ostativi, ed i fattori ostativi rendono nulla la delibera n° 26 del 27 febb. 2008 ;

considerato che il progetto per ottenere l'approvazione dovrà sostanzialmente e profondamente essere cambiato alterando di conseguenza il piano economico ;

Considerato che l'istruttoria del procedimento al progetto preliminare ha omesso di acquisire i dati e verificare le circostanze di fatto necessarie ad illuminare la successiva fase decisoria, e quindi l'Amministrazione non ha provveduto a verificare che non ci fossero elementi ostativi alla decisione ed altri compiti da assolvere ;

Verificato il dettato del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 154. "Valutazione della proposta (ex art. 37-ter, legge n. 109/1994) recita al comma 1: **Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione"**

**Vista la Legge n. 241/90 "NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO"
Art. 14-bis. c.2**

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 17. c.1

Valutazioni tecniche

Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, **il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.**

Art. 21-septies.

Nullità del provvedimento

È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Tenuto conto che la chiara espressione del D.L.163 del 12 aprile 2006 art. 154 e della L. 241/90 art. 14 bis c 2, art. 17 c 1, art. 21 septies, dimostrano la nullità della delibera n° 26 del 27 febbraio 2008 "Riqualficazione urbana del centro storico di S. Maria a Monte. Pubblica utilità".

Pertanto l'Amministrazione Comunale deve recedere dall'iniziativa intrapresa ed il Consiglio Comunale deve approvare l'atto conclusivo di nullità della delibera stessa proprio per non portare a compimento un'azione fuori dalla legge ed una pratica viziata

Rilevato che la dichiarazione di nullità può essere richiesta in qualsiasi momento, non ci sono termini entro i quali l'azione deve essere proposta, che qualunque soggetto è legittimato a presentarla, e che quindi la procedura di cui si parla è soggetta ad essere dichiarata nulla, a non comportare alcun effetto né costi, né penalità per il Comune, né per chi ne potrebbe essere direttamente e personalmente responsabile, proprio perché la delibera del pubblico interesse è nulla e tale deve essere dichiarata.

Alla luce di quanto sopra con la presente inoltro al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale la richiesta di annullamento della delibera di cui sopra per le motivazioni addotte, inoltre qualora il Sindaco e l'Amministrazione Comunale intendesse procedere ignorando le esortazioni

Interpello il Sindaco per sapere:

Se intende procedere nel progetto e perché;

quali sono le certezze che le danno la sicurezza di perseguire una procedura corretta;

se non si rende ancora conto che la delibera di "pubblica utilità" è suscettibile ad essere dichiarata nulla per la non valutazione dei fattori ostativi in sede di progetto preliminare e per quali motivazioni persevera;

Se ritiene utile procedere ulteriormente creando una delibera **premeditadamente viziata**;

se non si rende conto che perseguendo tale strada rischia di addossarsi, insieme a chi approverà definitivamente la delibera, i costi derivanti da eventuali penalità per irrealizzabilità dell'opera;

se si assume direttamente e materialmente le responsabilità, insieme a chi le darà sostegno in sede di approvazione :

- dei futuri danni materiali, per ciò che la realizzazione del progetto finanziario potrebbe produrre alla comunità ed agli immobili circostanti gli sbancamenti;
- dei futuri danni economici derivanti dagli indennizzi, per non poter procedere alla realizzazione del progetto stesso, proprio perché la legge non lo permette;

S. Maria a Monte, lì 14 febb. 2009

Cons. com. del gruppo programma di Libertà

Maurizio Lucchesi

Il Consiglio Comunale

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 154. “*Valutazione della proposta* (ex art. 37-ter, legge n. 109/1994) che recita al comma 1: “**Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione**”

Vista la Legge n. 241/90 “NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO”

Art. 14-bis. c.2

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 17. c.1

Valutazioni tecniche

Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, **il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica** o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

Art. 21-septies.

Nullità del provvedimento

È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Constatato che la delibera n° 26 del 27 febbraio 2008 dichiarazione della pubblica utilità del “progetto di riqualificazione del centro storico di S. Maria a Monte” no ha perseguito l'iter dettato dalle normative di cui sopra

Rilevato che la dichiarazione di nullità può essere richiesta in qualsiasi momento, non ci sono termini entro i quali l'azione deve essere proposta, che qualunque soggetto è legittimato a presentarla, e che quindi la procedura di cui si parla è soggetta ad essere dichiarata nulla, a non comportare alcun effetto né costi, né penalità per il Comune, né per chi ne potrebbe essere direttamente e personalmente responsabile, proprio perché la delibera del pubblico interesse è nulla e tale deve essere dichiarata.

Riconosce la nullità

della delibera n° 26 del 27 febbraio 2008 relativa alla dichiarazione della pubblica utilità del “progetto di riqualificazione del centro storico di S. Maria a Monte” per conflitto con la normativa presente in materia, impegna il Sindaco a fermare il procedimento del progetto finanziario.

S. Maria a Monte, lì

Il Gruppo Consiliare Programma di Libertà